

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2725 DELLA COMMISSIONE**

del 29 novembre 2023

relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470

[notificata con il numero C(2023) 8351]

(I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 2725 del 4.12.2023, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2023/2892 della Commissione del 18 dicembre 2023	L 2892	1	22.12.2023
► <u>M2</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2024/263 della Commissione dell'11 gennaio 2024	L 263	1	15.1.2024
► <u>M3</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2024/400 della Commissione del 23 gennaio 2024	L 400	1	24.1.2024



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2725 DELLA
COMMISSIONE**

del 29 novembre 2023

**relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e
dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di
esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470**

[notificata con il numero C(2023) 8351]

(I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce a livello di Unione:

- a) le zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che gli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione («Stati membri interessati») devono istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle zone di sorveglianza conformemente all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 di tale regolamento delegato.

Articolo 2

Istituzione di zone soggette a restrizioni

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

- a) siano immediatamente istituite dalle loro autorità competenti zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
- b) le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;
- c) le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Misure nelle ulteriori zone soggette a restrizioni

1. I movimenti di ovini e di caprini da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

▼ B

2. L'autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e di caprini detenuti in un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello, situato all'interno del territorio dello stesso Stato membro in cui si trova l'ulteriore zona soggetta a restrizioni, per la macellazione immediata.

3. I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 2:

- a) soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - b) sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente;
 - c) sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente;
 - d) trasportano unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento;
 - e) sono sigillati dall'autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall'autorità competente presso il macello di destinazione.
4. Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall'autorità competente entro le 24 ore precedenti la data del trasporto.

*Articolo 4***Abrogazioni**

Le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 sono abrogate.

▼ M3*Articolo 5***Applicazione**

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2024.

▼ B*Articolo 6***Destinatari**

La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.

▼ **B***ALLEGATO***1. BULGARIA****A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati**

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regione di Burgas <u>BG-CAPRIPOX-2023-00001</u>	<u>Zona di protezione:</u> Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1)	10.10.2023
	<u>Zona di sorveglianza:</u> Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, cen- tered on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1)	19.10.2023
	<u>Zona di sorveglianza:</u> Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1)	dall'11.10.2023 al 19.10.2023

B. Ulteriore zona soggetta a restrizioni

Regione	Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regioni di Burgas, Haskovo e Yambol	Un'ulteriore zona soggetta a restrizioni compren- dente le aree seguenti: nella regione di Burgas, i comuni di: — Malko Tarnovo — Sredets — Tsarevo nella regione di Haskovo, i comuni di: — Svilengrad — Topolovgrad nella regione di Yambol, i comuni di: — Bolyarovo — Elhovo	30.11.2023

▼ M3

2. GRECIA

A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regione della Grecia centrale	<u>Zona di protezione:</u> A protection zone that comprises the following areas: — in the regional unit of Phthiotis, the Municipality of Lokroi, — in the regional unit of Boeotia, the communities of Loutsi and Pavlos.	22.2.2024
	<u>Zona di sorveglianza:</u> A surveillance zone that comprises the following areas: — in the regional unit of Phthiotis, the Municipal units of Agios Konstantinos and the Municipal unit of Elateia; — in the regional unit of Boeotia, the Municipality of Orchomenos, excluding the communities of Loutsi and Pavlos and the Municipal unit of Chaeronea.	7.3.2024
	<u>Zona di sorveglianza:</u> A surveillance zone that comprises the following areas: — in the regional unit of Phthiotis, the Municipality of Lokroi, — in the regional unit of Boeotia, the communities of Loutsi and Pavlos.	23.2.2024 - 7.3.2024

B. Ulteriori zone soggette a restrizioni

Regione	Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regione dell'Egeo settentrionale	A further restricted zone that comprises the entire territory of the regional unit of Lesbos.	30.4.2024
Regione della Grecia centrale	A further restricted zone that comprises: — the entire territory of the regional unit of Phthiotis; — the entire territory of the regional unit of Boeotia; — in the regional unit of Euboea, the entire territory of the municipality of Chalcis.	30.4.2024